

COMUNE DI CASTELLETTO STURA
Provincia di Cuneo



REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI

RELAZIONE PERIODICA

SCHEDE RIMASTE INVARIATE DEL PIANO 2019

SCHEDE MODIFICATE PIANO 2020

(articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016)

PREMESSA

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette ed ha indicato i criteri generali, cui ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

A norma del comma 612 dell'articolo unico della Legge n. 190/2014, questo comune ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 in data 09/04/2015 (di seguito, per brevità, Piano 2015). Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della regione Piemonte in data 17.04.2015.

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione;

La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. n. 33/2013), conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto attivare l'accesso civico ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione.

Il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una "relazione" nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano. La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal Sindaco. Al pari del piano, anche la relazione è stata trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013) e, conseguentemente, è oggetto di accesso civico.

La revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 -ricognizione partecipazione possedute - individuazione partecipazioni da alienare contenente la Relazione tecnica sulle società partecipate è stata approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 26.09.2017.

Le revisioni periodiche delle Partecipate societarie – anni 2018 e 2019 sono state approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.18 e n. 50 del 18/12/2019

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Al momento della stesura e dell'approvazione del Piano 2015, il nostro comune partecipava al capitale delle seguenti società:

- A.C.D.A. S.p.a- con quota dello 0,54%
- A.C.S.R. con una quota dello 0,60%

Con relazioni tecniche allegate alla revisione straordinaria delle partecipazioni, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 27.09.2017 e alle revisioni periodiche 2018, approvata con deliberazione del C.C. n. 41 del 30/11/18 e 2019 approvata con deliberazione del C.C. n. 50 del 18/12/19 l'Amministrazione Comunale ha riconfermato la partecipazione alle predette società.

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Con il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato approvato il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), in vigore dal 23 settembre 2016.

Ai sensi del predetto T.U.S.P. - art. 4, comma 1 - le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il Comune, fermo restando quanto sopra detto, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., di seguito indicate:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

Dato atto che a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (.), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;

2) Non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) Previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.

Ciò premesso si conferma la partecipazione alle società suindicate per le motivazioni e le risultanze istruttorie di seguito esposte.

SCHEDE RIMASTE INVARIATE DEL PIANO 2019

1. AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA

La società è di proprietà del comune per lo 0,54%. Il comune ha aderito alla società con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 28.02.2001.

L'ACDA spa è società multipartecipata alla quale, partecipano 60 Comuni , nell'ambito ottimale individuato dalla Regione Piemonte.

La società è guidata da un Presidente e da un Consiglio di amministrazione, dispone di un direttore e 102 dipendenti.

E' stata costituita allo scopo di gestire "in house" il servizio idrico integrato dei Comuni soci.

ACDA spa di fatto è lo strumento operativo dei Comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale del servizio idrico integrato. In particolare si occupa dell'intera gestione del servizio idrico integrato : acquedotto, fognatura e depurazione, provvedendo a riscuotere le relative tariffe.
(Codice ATECO 36.0)

La Società nella sua composizione e per la tipologia di attività svolte non rientra tra i casi di soppressione od eliminazione previsti dalle attuali disposizioni di legge, la partecipazione alla stessa è indispensabile al perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Ente in ragione dell'articolo 149 bis del D.Lgs.152/2006 e dell'attuale regolamentazione del servizio idrico integrato.

La società ha 102 dipendenti e n. 5 amministratori. La società, quindi:
è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del Comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);

Risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

- ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
- vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro (lettera d)

	2019	2018	2017	2016
Fatturato	28.741.595,00	27.081.610,00	36.154.707,00	23.660.987,00

ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Utile d'esercizio	2.006.737,00	3.009.334,00	3.216.464,00	3.048.120,00	3.296.379,00	2.599,052,00

Il comune, come già precisato, è proprietario dello 0,54% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

Considerato che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società.

2. A.C.R.S. Spa – Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti

Il Comune di Castelletto Stura ha una partecipazione in A.C.S.R. dello 0,60% ed aderisce alla stessa fin dalla sua costituzione e dalla sua trasformazione in spa a decorrere dal 2004.

ACSR Spa è società *multipartecipata* alla quale partecipano 54 comuni dell'ambito ottimale individuato dalla Provincia e dalla Regione.

ACSR Spa è società strumentale degli enti proprietari.

Ha per oggetto sociale la gestione dei rifiuti e, più specificatamente, la realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento rifiuti, ivi comprese le discariche.

Il servizio di gestione rifiuti costituisce un servizio pubblico locale disciplinato originariamente dal D.Lgs n.22/1997 e ss.mm.ii. ed oggi dal D.Lgs. n.152/2006 e dalla normativa regionale di dettaglio (LL.RR. 24/2002 e 7/2012), che prevedono la costituzione di tali gestioni associate.

In particolare la società si occupa della gestione dell'intero ciclo del servizio di smaltimento in discarica dei rifiuti; alla riscossione delle relative tariffe provvedono direttamente i comuni soci.

ACSR Spa, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di tali funzioni strumentali indispensabili, di rilevanza economica.

Anche la A.C.S.R. nella sua composizione e per la tipologia di attività svolte non rientra tra i casi di soppressione od eliminazione previsti dalle attuali disposizioni di legge; la partecipazione alla stessa è indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali dell'Ente in ragione dell'articolo 149 bis del D.Lgs.152/2006 e dell'attuale regolamentazione del ciclo di gestione dei rifiuti. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione di "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società è guidata da un amministratore unico ed ha un numero medio di dipendenti pari a 17.

Ha come attività la "Selezione e smaltimento dei rifiuti. (38 Codice ATECO).

Essa è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del Comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a); Risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

- ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
- vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro (lettera d);

	2019	2018	2017	2016
Fatturato	6.418,370,00	6.262.585,00	6.166.084,00	5.989.319,00

ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Utile d'esercizio	9.820,00	11.075,00	177.998,00	190.333,00	1.207,00	11.352,00

Il Comune, come già precisato, è proprietario dello 0,60% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

Considerato che la società ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali

offerti dalla società.

SCHEDE MODIFICATE PIANO 2020

Con il piano 2020 non sono state modificate schede.

Castelletto Stura, lì 25 novembre 2020

Il Sindaco
F.to DACOMO Alessandro